

COMUNE DI ROGNO
(Provincia di Bergamo)

Regolamento
per l'applicazione dell'imposta
municipale propria (IMU)

Approvato con deliberazione del C.C. n.

ART. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato, nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 e 59 del Dlgs. n. 446/1997, per disciplinare l'applicazione **dell'imposta municipale propria** (IMU) in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. Si ispira ai principi generali contemplati dallo Statuto del Contribuente e costituisce "strumento operativo integrato" in quanto il medesimo raggruppa tutte le disposizioni locali in materia di IMU al fine di consentire al contribuente la conoscenza immediata e trasparente di norme essenziali a lui destinate.

ART. 2

Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili e terreni siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART. 3

Definizione di fabbricati e aree e terreni

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art.2:
 - a. per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'IMU a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;
 - b. per **fabbricati non ultimati** si intendono quegli edifici che risultano, soltanto per una loro porzione, ultimati e accatastati o comunque utilizzati, restando non completata la rimanente parte;
 - c. per **area fabbricabile** si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Un'area è da considerare fabbricabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale e sue varianti adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione definitiva dello strumento urbanistico e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro solo sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.
Sono considerati, non fabbricabili i terreni posseduti dai soggetti indicati al comma 1 dell'art. 9 del Dlgs. n. 504/1992, ossia da **coltivatori diretti o da imprenditori agricoli** a titolo professionale, purché dai medesimi condotti, sui quali esplicano la loro attività a titolo principale ⁽¹⁾ e sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Nel caso di comunione tale condizione si considera soddisfatta, nei confronti dei soli contitolari aventi i requisiti sopra indicati, fermo restando la tassazione completa delle quote possedute dagli altri contitolari non qualificati.

Il Responsabile del Settore Tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

- d. per **terreno agricolo** si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

⁽ⁿ⁾ *L'attività agricola deve essere esercitata da imprenditore agricolo iscritto nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di Commercio.*

ART. 4 **Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell' IMU sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in **locazione finanziaria** soggetto passivo è il locatario. Il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto salvo la fattispecie prevista dall'art. 7 comma 4 del presente Regolamento.
3. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di **società cooperative** a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.
4. Nel caso di concessione di **aree demaniali** soggetto passivo è il concessionario.

ART. 5 **Soggetti attivi**

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal **Comune** per gli immobili di cui all'articolo 2 la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del Comune stesso.
2. E' riservata allo **Stato** la quota di imposta definita all'art. 6 del presente Regolamento.
3. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune di Rogno se sul suo territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART.6 **Quota dello Stato**

1. E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base di cui al comma 6 , primo periodo, dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214, pari allo 0,76 per cento.

2. Le detrazioni previste dalla norma nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
3. La quota di imposta riservata allo Stato è versata contestualmente all'IMU.

ART.7 **Base imponibile**

1. La **base imponibile** dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. Per i **fabbricati iscritti in catasto**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a. **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - b. **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
 - c. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - d. **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - e. **60** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 ((Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a **65** a decorrere dal 1^a gennaio 2013;
 - f. **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
3. Per i **terreni agricoli**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
4. Per i fabbricati classificabili nel **gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi saranno iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 11.7.1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8.8.1992, n.359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19.4.1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle

scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le **aree fabbricabili**, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio, per ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti **il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori minimi in comune commercio delle aree fabbricabili**. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal Comune con il provvedimento indicato.
7. In caso di **utilizzo edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero edilizio** di cui all'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5.8.78, n. 457 e della L.R. 11.03.2005 n.12 art. 27, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
8. I **fabbricati non ultimati** di cui all'art. 3 lettera b) sono assoggettati all'imposta per ogni singola unità immobiliare autonomamente iscrivibile nel catasto urbano dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione di quest'ultima ovvero, se antecedente, dalla data in cui la stessa è comunque utilizzata. Per tale tipologia di fabbricati la base imponibile è data dal solo valore dell'area fabbricabile ridotto in base al rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria delle unità immobiliari iscrिवibili al catasto edilizio urbano in quanto già ultimate, o comunque utilizzate, e autonomamente assoggettate ad imposizione come fabbricati.

ART. 8

Determinazione dell'aliquota dell'imposta e delle detrazioni

1. **Il Consiglio Comunale** delibera le aliquote e le detrazioni, secondo le modalità stabilite dal D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 e s.m.i., entro la data fissata dalla norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

ARTICOLO 9

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

1. Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrिवibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per **pertinenze dell'abitazione principale** si intendono le unità immobiliari, al servizio dell'abitazione principale, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7.

Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, **si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.
4. **L'aliquota ridotta** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze **e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - al soggetto passivo che, seppur non titolare di diritti reali sulla stessa, a seguito di **provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio**, risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis del Dlgs. N. 504/1992, ;
5. **L'aliquota ridotta** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze **e la detrazione si applicano** anche alle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero** o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 - l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
6. **La detrazione** di cui al comma 3, si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - le unità immobiliari, appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli **Istituti autonomi per le case popolari**;
7. Per quanto attiene alle **modalità di applicazione della detrazione** d'imposta vigente per l'abitazione principale, si precisa che essa spetta una sola volta sino a concorrenza dell'imposta gravante sull'abitazione principale e, per la differenza, sino alla concorrenza dell'imposta relativa alle pertinenze.
8. Le **condizioni attestanti il possesso dei requisiti** per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate mediante apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 2° rata.
9. In mancanza della dichiarazione attestante i requisiti di pertinenzialità il Comune provvederà ad applicare la riduzione solo alla pertinenza avente il maggiore valore d'estimo.

ART. 10 **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8 D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte gli **immobili posseduti dallo Stato**, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle **regioni**, dalle **province**, dai **comuni**, dalle **comunità montane**, dai **consorzi** fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del **servizio sanitario nazionale**, **destinati esclusivamente ai compiti istituzionali**.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :
 - b)** i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali **da E/1 a E/9**;
 - c)** i fabbricati con destinazione ad **usi culturali** di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d)** i fabbricati destinati esclusivamente **all'esercizio del culto**, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e)** i fabbricati di **proprietà della Santa Sede** indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f)** i fabbricati appartenenti agli **Stati esteri e alle organizzazioni internazionali** per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h)** i **terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984**;
 - i)** gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati **esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive**, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Tale esenzione:
 - si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che direttamente utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento dall'ente non commerciale che li utilizza,
 - si intende applicabile alle attività indicate che abbiano esclusivamente natura non commerciale.La **qualifica di ente non commerciale**, non avente per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli artt. 143, 148 e 149 del DPR n. 917/86.

Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dell'Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dall' organo di controllo attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione dello Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza di tali condizioni che ai sensi dell'art.149 del D.P.R. 917/1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.

ART. 11 **Altre agevolazioni**

1. Con la deliberazione di cui all'art. 8 comma 1 del presente Regolamento il Comune può:
 - a.** ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero nel caso di

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- b. ridurre l'aliquota fino allo 0,1 per cento nel caso di fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito in Legge n. 133/1994;
- c. **ridurre l'aliquota ordinaria** di cui all'art. 9 comma 3, alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :
 - le unità immobiliari, appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - gli alloggi regolarmente assegnati dagli **Istituti autonomi per le case popolari**.

2. Qualora il Comune introduca le agevolazioni previste dal presente articolo il soggetto passivo dovrà dimostrarne il diritto all'applicazione mediante presentazione di apposita autocertificazione o altra modulistica appositamente predisposta.

ART. 12

Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) , della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
3. se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell' ufficio tecnico comunale, del comando provinciale Vigili del fuoco, dell'azienda sanitaria locale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

ART. 13

Dichiarazioni e autocertificazioni

1. La dichiarazione degli immobili posseduti deve essere presentata utilizzando apposito modulo ministeriale.
2. Resta fermo **l'obbligo di presentazione della dichiarazione** nei casi in cui gli elementi rilevanti l'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del Dlgs 18.12,1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico.

3. **Per poter usufruire della riduzioni od agevolazioni** previste dal presente Regolamento dovrà essere presentata apposita autocertificazione entro la scadenza della 2^a rata utilizzando la modulistica disponibile presso l'Ufficio tributi dell'Ente e scaricabile dal sito internet comunale.
4. Per gli immobili compresi nel **fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa** il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione anche nei casi di amministrazione straordinaria, così come previsto dall'art. 36 del Dlgs. n. 270 del 1999.
6. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 14 **Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. I soggetti passivi **effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.** Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta in deroga all'art 52 del D.Lgs 446/1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art 17 del D.lgs 241/97 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. Gli importi dovuti sono **arrotondati** all' Euro per difetto o per eccesso se la frazione è rispettivamente inferiore/pari o superiore a 49 centesimi.
4. Si considerano regolarmente eseguiti i **versamenti effettuati da un contitolare** anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari mediante autocertificazione all'Ente. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati **a nome del proprietario defunto**, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto risulta pari o inferiore a **12,00 euro/annui**.
6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di **multiproprietà**, il versamento dell'IMU è effettuato dall'amministratore di condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle

disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

ART. 15 **Accertamento**

1. L'ufficio tributi del Comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete ed infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché provvede all'accertamento d'ufficio in caso di omessa dichiarazione o degli omessi versamenti, notificando al contribuente anche a mezzo posta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio, con indicazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e sanzioni devono essere notificati, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli artt. 16 e 17 del Dlgs 472/97 e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il versamento.
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
6. Non si farà luogo all'emissione di avviso di accertamento qualora l'importo dell'imposta da versare, al netto delle sanzioni nonché degli interessi, se dovuti, risulti pari o inferiore Euro **12,00/annui**.
7. Ai fini dell'accertamento l'ufficio tributi del Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; può richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione da spese e diritti.

ART. 16 **Il funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi, irroga le sanzioni amministrative ed accessorie.

ART. 17 **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate con atto dell'ufficio tributi del Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28.1.1988, n. 43, e successive modificazioni; In alternativa, la riscossione può essere effettuata con decreto ingiuntivo di cui al R.D. 639/10, qualora il sistema sia ritenuto più conveniente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. L'introduzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni le quali invece, sono riscosse con le gradualità imposte dall'art. 68 del Dlgs. n. 546/92.

ART. 18 **Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve esser richiesto dal contribuente **entro il termine di cinque anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ufficio tributi del Comune provvede ad effettuare il rimborso **entro centoottanta giorni** dalla data di presentazione della richiesta.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo dell'imposta non risulta superiore a **Euro 12,00/annui** .

ART. 19 **Sanzioni**

1. Per **l'omessa presentazione della dichiarazione** si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 % del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la **denuncia sono infedeli** si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 % della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi **non incidenti sull'ammontare dell'imposta**, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Per omesso, **tardivo o insufficiente versamento accertato in sede di controllo** delle dichiarazioni alle prescritte scadenze si applica la sanzione del 30% dell'importo non versato.
5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene **adesione del contribuente** con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

ART. 20
Interessi

1. Gli interessi da applicarsi nell'attività di accertamento e di rimborso vengono stabiliti in misura pari all'**interesse legale** con maturazione giorno per giorno dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 21
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Dlgs. 31.12.1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 22
Pubblicità

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

ART. 23
Rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".
2. **Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.**

ART. 24
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto **dal 1° gennaio 2012.**

ΣΣΣΣΣ